

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1639

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARZI FERNANDO, PREARO, ARMANI, PUCCI ERNESTO, FRANZO,  
STELLA, BALDI, ZUGNO**

*Presentata il 10 settembre 1964*

**Modifiche per l'accertamento, la riscossione e l'accreditamento dei contributi assicurativi invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tutta Italia si levano lamentele per il grave ritardo con cui le domande di pensione dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni vengono definite.

La pratica quotidiana dimostra che, per tale definizione, occorrono in media due anni e che tale periodo è circa il decuplo di quello medio richiesto alle altre categorie di lavoratori.

Questa situazione è gravemente lesiva dei giusti diritti e delle legittime aspettative di una categoria di lavoratori sulle cui benemeritenze non sussistono dubbi. Essa, protrandosi, potrebbe avere conseguenze assai serie alimentando, quanto meno, la sfiducia già esistente nella pubblica amministrazione e nella efficacia dei provvedimenti che questo Parlamento ha approvato.

Andando alla ricerca delle cause che stanno all'origine dell'inconveniente lamentato, ci si è resi conto che la principale di esse si trova nel meccanismo stesso della legge laddove esso regola le modalità per il pagamento dei contributi assicurativi e per l'accertamento dei soggetti dell'assicurazione.

Stabilisce, infatti, la legge n. 9 del 9 gennaio 1963, che i contributi di competenza di ciascun anno si riscuotono nel corso dell'anno stesso in tre rate scadenti nei mesi di agosto, ottobre e dicembre.

Tuttavia, il materiale pagamento dei contributi non dà diritto al loro accreditalmento

e, quindi, alla loro utilizzazione ai fini pensionistici. Per questo occorre che siano compilati e pubblicati gli elenchi degli assicurati.

La legge n. 9 prevede, al riguardo, che gli Uffici provinciali del Servizio per i Contributi Agricoli Unificati compilino, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali, relativi all'anno precedente, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni soggetti all'obbligo assicurativo. Entro lo stesso termine possono essere compilati anche elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi inerenti a soggetti per i quali sia stato accertato in ritardo l'obbligo assicurativo o l'esclusione dal medesimo.

Tali elenchi debbono essere pubblicati negli albi comunali dal 15 al 30 aprile.

L'avvenuta pubblicazione, tuttavia, non basta a rendere esecutivi gli elenchi. Occorre infatti ancora attendere che trascorran i 30 giorni di tempo entro i quali gli interessati possono presentare ricorso avverso i medesimi.

Sarà, dunque, solo col 30 maggio dell'anno successivo che i contributi assicurativi relativi all'anno precedente, versati molti mesi prima, potranno essere materialmente utilizzati per la liquidazione delle pensioni.

Occorre, a questo punto, aggiungere che tali scadenze sono puramente teoriche e non vengono mai rispettate.

Facciamo qualche esempio. Gli elenchi principali relativi all'anno 1962, che avreb-

bero dovuto essere pubblicati dal 15 al 30 aprile 1963, lo sono stati soltanto a fine 1963. Gli elenchi principali 1963, che avrebbero dovuto essere pubblicati dal 15 al 30 aprile 1964 lo saranno soltanto, secondo informazioni attendibili, nel novembre-dicembre 1964 ed alla stessa scadenza saranno pubblicati gli elenchi supplementivi 1962, contenenti 220.000 imprese coltivatrici che pur presentarono in massima parte la prescritta dichiarazione aziendale nei termini prescritti, ma nei cui confronti gli Uffici provinciali del Servizio per i Contributi Agricoli Unificati non hanno potuto effettuare gli accertamenti in tempo utile per l'inclusione negli elenchi principali.

Ecco dunque come l'attesa dei coltivatori si prolunga ad uno, due, tre anni e più.

Vivamente preoccupati di un simile stato di cose abbiamo predisposto l'unita proposta di legge al fine di eliminare in linea principale il più grave dei motivi del ritardo e in linea subordinata alcune incongruenze minori esistenti nelle norme vigenti.

In particolare si propone:

1) di abolire l'attuale sistema basato su elenchi sostituendolo con l'uso sistematico di notifiche singole, da farsi a cura dello S.C.A.U. a tutte le persone e a tutti gli Enti interessati, e con uno schedario generale meccanizzato da costituire presso l'I.N.P.S. dal quale si dovrebbe poter rilevare in qualunque momento la posizione assicurativa aggiornata dei richiedenti le prestazioni; si noti che le notifiche individuali sono già previste dalla legge n. 9 ma non sono di uso generale, e che presso l'I.N.P.S. già esiste lo schedario suddetto; si tratta solo di coordinare e istituzionalizzare il sistema;

2) di stabilire, restando fermo l'attuale sistema accertativo basato su dichiarazioni, da presentarsi all'inizio delle conduzioni e ad ogni variazione, e su accertamenti d'ufficio, un termine entro il quale lo S.C.A.U. deve effettuare i propri accertamenti e le Commissioni di cui all'articolo 12 della legge n. 9 debbono pronunciare la propria decisione sui ricorsi; ciò al fine di eliminare le attuali incredibili lungaggini;

3) di abolire il ricorso in seconda istanza avverso le notifiche al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del tutto inutile. Ciò al fine di snellire la procedura e di stabilizzare al più presto le posizioni assicurative;

4) di ripristinare il pagamento dei contributi assicurativi in sei rate bimestrali anziché in tre, agganciando i contributi compresi in ciascuna rata al bimestre corrispondente. Attualmente occorre pagare tutte le

rate per aver diritto all'accredito anche di una sola lira di contribuzione. In tal modo ci si propone di rendere i contributi stessi immediatamente accreditabili e utilizzabili ai fini del conseguimento delle prestazioni, di due mesi in due mesi;

5) di eliminare l'attuale limitazione a 156 per gli uomini e a 104 per le donne dei contributi annualmente utilizzabili per il conseguimento delle prestazioni, già dichiarata incostituzionale per i lavoratori agricoli giornalieri;

6) di eliminare la discriminazione esistente a danno dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, circa il trattamento da usare ai contributi indebiti, applicando anche ad essi le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

Illustriamo qui di seguito i singoli articoli del provvedimento proposto.

Con l'articolo 1 si propone la soppressione del secondo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, il quale stabilisce la limitazione a 156 per gli uomini e a 104 per le donne del numero dei contributi annualmente utilizzabili per il riconoscimento del diritto a pensione. Tale soppressione si rende necessaria dal momento che, con sentenza della Corte Costituzionale n. 84 dell'8 giugno 1963, è stato dichiarato incostituzionale l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, che prevedeva una norma analoga per i lavoratori agricoli subordinati.

Con l'articolo 2 si propone la sostituzione dei commi dal sesto all'ultimo dell'articolo 10 della legge n. 9 del 9 gennaio 1963, al fine di creare un sistema che possa utilmente sostituire quello attuale degli elenchi nominativi, che, in massima parte, è il responsabile della situazione sopra lamentata.

In primo luogo si propone l'uso generalizzato della notifica individuale a tutti i soggetti e agli Enti interessati degli accertamenti effettuati dal Servizio per i Contributi Unificati sia su dichiarazioni di parte che su accertamento d'ufficio; notifica, del resto, già prevista ma che qui si rende generale e si coordina opportunamente. Tale notifica rende praticamente inutile la pubblicazione degli elenchi nominativi e assicura la tempestività dell'aggiornamento della posizione degli assicurati.

Sempre ai fini di garantire la maggiore possibile celerità si propone che lo S.C.A.U. debba notificare i dati accertati entro trenta giorni dalla dichiarazione o dall'accertamento d'ufficio.

Nulla è innovato per quanto si riferisce ai termini di presentazione del ricorso contro la notifica. Tuttavia, al riguardo, si ritiene utile proporre che il ricorso medesimo, presentato tempestivamente, abbia effetto sospensivo della iscrizione a ruolo della partita contestata. Tale effetto sospensivo, che era previsto per i ricorsi contro gli elenchi dall'articolo 8 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, richiamato dall'articolo 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, non è più previsto dalla legge n. 9 del 9 gennaio 1963, con il risultato di provocare notevoli inconvenienti e malcontento. Inoltre si ritiene necessario proporre che il ricorso venga notificato, a cura del ricorrente, a tutti i controinteressati e ciò al fine di evitare, soprattutto, che la posizione assicurativa contestata divenga definitiva.

Si propone, inoltre, analogamente a quanto si è previsto per il Servizio Contributi Agricoli Unificati, un termine di sessanta giorni entro cui la Commissione di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963 deve pronunciare la propria decisione sui ricorsi, e ciò al fine di garantire la massima celerità alla procedura e di eliminare le attuali incredibili lungaggini.

Non si prevede più, sempre ai medesimi fini di celerità, e al fine di stabilizzare al più presto le posizioni assicurative, il ricorso in seconda istanza al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, praticamente inutile.

Con l'articolo 3 si propone la soppressione dell'articolo 11 della legge n. 9 del 9 gennaio 1963, il quale stabiliva la procedura per la compilazione e la pubblicazione degli elenchi nominativi; procedura ora inutile poiché, come si è detto, degli elenchi si propone la soppressione e la sostituzione con l'uso generalizzato delle notifiche individuali.

Al fine di garantire la regolarità delle operazioni di iscrizione e di accreditamento dei contributi, si propone la creazione, presso l'I.N.P.S., di uno schedario generale (d'altronde già esistente) degli iscritti alla gestione speciale.

Si propone, altresì, l'adozione di un particolare modulo per le notifiche, al fine di semplificare la procedura.

Con l'articolo 4 si propone la eliminazione di un secondo grave motivo di ritardo, conseguente alla attuale procedura in vigore per la riscossione dei contributi.

Al riguardo si prevede innanzitutto che la riscossione avvenga in sei rate bimestrali anziché in tre. Inoltre si prevede che il pagamento di ciascuna rata dia diritto all'immediato accredito dei contributi relativi al bimestre corrispondente.

Con l'articolo 5 si propone la soppressione dell'articolo 15 della legge n. 9 del 9 gennaio 1963, il quale, in difformità dalle norme in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. prevede che i contributi assicurativi indebiti versati nella gestione speciale possono essere annullati anche dopo la decorrenza del quinquennio. Non si comprende il motivo per cui debba essere applicata ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, una tale ingiusta discriminazione rispetto alla generalità dei lavoratori.

Onorevoli colleghi. I proponenti si augurano che la unita proposta di legge venga sollecitamente presa in considerazione e approvata al fine di eliminare al più presto il disagio e il malcontento esistente nelle campagne.

Essi ritengono, d'altra parte che la nuova procedura proposta, oltretutto il risultato suddetto, otterrebbe anche una notevole riduzione e semplificazione dei compiti del Servizio per i Contributi Agricoli Unificati e dell'I.N.P.S. che attualmente sono sovraccarichi del lavoro richiesto per la compilazione, la pubblicazione e il controllo della enorme complessa e farragginosa bardatura degli elenchi nominativi il cui numero attuale, tra principali, di variazione e suppletivi, raggiunge la bella cifra di oltre 40 per ogni Comune ed è destinato a ulteriormente incrementarsi con le successive pubblicazioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è soppresso.

### ART. 2.

I commi dal sesto in poi dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

« Nella prima applicazione della presente legge e, successivamente, nei casi di nuove iscrizioni o di rettifiche, sia denunciate dagli interessati che accertate d'ufficio, che comportino una variazione nella composizione del nucleo familiare oppure un aumento o una diminuzione del contributo da corrispondere, il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati deve notificare entro trenta giorni i dati accertati, a mezzo di messo comunale od esattoriale o per raccomandata postale, ai titolari dell'impresa diretto coltivatrice, ai capi delle famiglie coloniche e mezzadrili nonché, se necessario, ai singoli componenti dei rispettivi nuclei che siano stati eventualmente cancellati o iscritti *ex novo*, ai concedenti di terreni a colonia e mezzadria, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, per i coltivatori diretti, alle competenti Casse Mutue di Malattia.

Ai fini del diritto alle prestazioni gli accertamenti diverranno operanti allorché saranno trascorsi trenta giorni dalla notifica, con decorrenza dalla data dell'accertamento, che dovrà essere indicata, qualora, entro lo stesso termine, non venga presentato ricorso secondo quanto è previsto nei commi seguenti.

Contro gli accertamenti è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione, alla Commissione prevista dal successivo articolo 12.

Il ricorso ha per effetto la sospensione della iscrizione a ruolo della partita contestata.

Il ricorso, a cura del ricorrente, va notificato, contemporaneamente alla sua presentazione, agli eventuali controinteressati e segnatamente all'I.N.P.S. e agli Istituti di malattia competenti, i quali hanno facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla notifica, le loro controdeduzioni.

La Commissione deve pronunciare la propria decisione sul ricorso entro sessanta giorni

dalla sua presentazione e deve notificare la medesima a tutti gli interessati elencati nel comma sesto.

Sono legittimati a proporre i suddetti ricorsi i soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, i concedenti fondi a mezzadria e colonia, nonché gli Istituti assicuratori interessati.

La riscossione dei contributi di competenza di ciascun anno è effettuata nel corso dell'anno stesso sulla base delle giornate di lavoro accertate nell'anno precedente salvo conguaglio da operarsi nell'anno successivo sulla base delle giornate accertate nell'anno di competenza ».

#### ART. 3.

L'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è costituito uno schedario generale meccanizzato delle posizioni assicurative dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa Gestione speciale, creato e continuamente aggiornato sulla base delle notifiche di cui all'articolo 10 come risulta modificato dalla presente legge.

Tali notifiche, inoltre, sostituiscono, ad ogni effetto, le certificazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 212 per l'assicurazione di malattia.

Ai fini di cui sopra, il modulo adottato per le notifiche dovrà indicare, per ciascun assicurato, a quale assicurazione sia soggetto, precisare se trattasi di unità attiva o a carico e specificare il numero delle giornate accertate ai fini delle due assicurazioni ».

#### ART. 4.

L'articolo 14 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è soppresso e sostituito dal seguente:

« I contributi di cui all'articolo 9 della presente legge sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette con la procedura privilegiata prevista per la riscossione delle imposte medesime, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in sei rate scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Il pagamento di ciascuna rata dà diritto all'immediato accredito, in favore degli assicurati, dei contributi assicurativi settimanali corrispondenti al bimestre in cui la rata stessa cade ».

ART. 5.

L'articolo 15 della legge n. 9 del 9 gennaio 1963 è soppresso.

Per i contributi indebiti si applicano le norme in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

ART. 6.

È abrogata ogni disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.